

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 14/03/2019

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver concluso un accordo transattivo con una società incaricata del recupero crediti in favore dell'intermediario resistente, per la definizione della sua posizione debitoria mediante il pagamento a saldo e stralcio entro il 28.11.16 dell'importo di € 1.244,00. Il pagamento veniva effettuato in data 23.11.16, ma l'intermediario non provvedeva ad inviare la «dichiarazione di saldo onorato», che si era impegnato a rilasciare.

In data 01.08.18, il ricorrente si vedeva preclusa la possibilità di accedere a una «pratica bancaria» presso altro intermediario, in quanto risultava ancora aperta la posizione a sofferenza verso la banca resistente; si avvedeva, dunque, di non aver mai ricevuto dalla resistente la predetta dichiarazione da consegnare all'altra banca.

A seguito di formale richiesta del ricorrente, la banca comunicava di aver provveduto ad inviare la dichiarazione con missive del 07.12.16 e 7.08.18 all'indirizzo presente in anagrafica. Nonostante la richiesta di chiarimenti da parte del cliente, che negava di aver ricevuto le comunicazioni, la banca non provvedeva al nuovo invio della documentazione, neppure a mezzo pec.

Ritiene il ricorrente di aver subito numerosi danni all'immagine, alla reputazione economica e professionale a causa del comportamento della resistente, che non solo ha «pregiudicato l'accesso alla pratica bancaria», ma ha anche «inficiato negativamente i vari rapporti professionali». Rappresenta, infatti, di aver ricoperto ruoli apicali presso alcune banche, nonché di essere attualmente liquidatore e trustee di grosse società.

L'intermediario fa presente, preliminarmente, che nelle comunicazioni antecedenti il raggiungimento dell'accordo inviate via mail alla società di recupero crediti, il ricorrente aveva chiesto a quest'ultima di variare l'indirizzo di spedizione delle missive a lui indirizzate. Dopo aver ricevuto il pagamento, in data 1.12.16 l'intermediario inviava al cliente, al nuovo indirizzo comunicato, una lettera liberatoria.

In data 7.8.18, l'intermediario riceveva dal cliente una richiesta di invio della "dichiarazione di saldo onorato"; provvedeva quindi ad inviare la predetta comunicazione all'indirizzo indicato nella carta intestata del cliente.

Tanto premesso, l'intermediario ritiene di aver agito legittimamente e contesta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, ritenendola sfornita di prova, anche sotto il profilo del nesso di causalità. Fa presente, infatti, che la comunicazione richiesta dal cliente non è altro che una dichiarazione di conferma di avvenuta estinzione della posizione debitoria; sicché appare singolare che un altro intermediario «abbia potuto prendere in considerazione la mancata ricezione di suddetta lettera» per negare una «non meglio specificata pratica bancaria». In ogni caso, il ricorrente, al fine di provare l'avvenuta estinzione della propria posizione debitoria, avrebbe potuto esibire alla banca la lettera ricevuta dalla società di recupero crediti, alla quale era pure allegata la ricevuta del bonifico effettuato dal debitore.

Evidenza, infine, che il ricorrente non espone alcuna doglianza relativamente a possibili segnalazioni pregiudizievoli presso i Sistemi d'Informazioni Creditizie o presso la Centrale d'Allarme Interbancaria; sicché, verosimilmente, il mancato accesso alla "pratica bancaria" presso altro intermediario non è dipeso da una segnalazione inoltrata ai sopra citati enti da parte dell'odierna resistente.

Con repliche del 27.12.18, il ricorrente fa presente di non aver ancora ricevuto la dichiarazione di saldo onorato, nonostante gli impegni assunti in tal senso dalla resistente. Trasmette, inoltre, la dichiarazione rilasciata da altro intermediario, da cui «si evince che la pratica è rimasta bloccata», per la mancata consegna di «documentazione attestante l'avvenuta sistemazione delle evidenze segnalate».

Parte ricorrente chiede l'invio della «dichiarazione di saldo onorato» e il risarcimento del danno determinato in € 100.000,00 o da liquidarsi in via equitativa.

L'intermediario chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il mancato rilascio, da parte dell'intermediario, di una dichiarazione di "saldo onorato", a seguito dell'intervenuto accordo transattivo con il ricorrente circa la definizione della posizione debitoria di quest'ultimo.

In relazione, inoltre, all'intervenuta segnalazione del proprio nominativo in CAI, il ricorrente lamenta inoltre di avere subito un pregiudizio patrimoniale e non, chiedendone il ristoro.

Senonché, sulla domanda relativa alla consegna della «dichiarazione di saldo onorato», su cui il ricorrente insiste in sede di repliche, ritiene il Collegio essere cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ricevuto la liberatoria dell'intermediario con l'inoltro delle controdeduzioni, effettuato il 31.10.18.

In ordine, invece, alla domanda risarcitoria, la stessa – anche a prescindere da ogni considerazione sulla ingiustizia del danno, non appare supportata da idonee evidenze probatorie a sostegno della effettiva ravvisabilità dell'an del pregiudizio, nonché della sua possibile quantificazione.

Ed invero, in ordine alla posta del danno patrimoniale, il ricorrente allega il diniego di accesso a credito, oppostogli da altro intermediario, basato sulla presenza di evidenze

negative nelle banche dati. Sul punto, si fa nondimeno presente che l'accordo concluso con la società di recupero crediti escludeva espressamente la possibilità di procedere alla cancellazione della segnalazione in CAI e, d'altra parte, il ricorrente non lamenta alcunché con riferimento a tale aspetto.

Non è dato, inoltre, inoltre sapere se il nominativo del ricorrente fosse presente anche in altre banche dati e/o in relazione ad altri rapporti bancari. In ogni caso, come emerge dalla comunicazione riportata, la *«documentazione esibita per evidenze negative segnalate e successivamente sanate non costituisce elemento determinante ai fini dell'ottenimento del prestito richiesto»*.

Parimenti carente risulta, d'altra parte, la documentazione a sostegno del danno non patrimoniale, asseritamente riportato dal ricorrente; questi infatti si limita ad allegare il proprio *curriculum vitae*, da cui risultano gli incarichi ricoperti dal ricorrente nel corso della sua vita professionale.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara parzialmente la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione. Non accoglie per il resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS